

AVVISO IMPORTANTE

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS

NUOVE ORDINANZE DEL 26 E 27 OTTOBRE 2020

Il 26 ottobre 2020 ed il 27 ottobre 2020 sono state emanate rispettivamente l'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, entrata in vigore il 26 ottobre, e la nuova Ordinanza Regionale n. 624, entrata in vigore ieri 27 ottobre. **Entrambe hanno vigenza fino al 13 novembre prossimo.**

Espongo di seguito una sintesi delle principali misure:

- **Dalle ore 23.00 alle ore 5.00** del giorno successivo sono consentiti **solo gli spostamenti motivati, con autodichiarazione**, da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
- **Nelle giornate di sabato e domenica** è disposta la **chiusura delle grandi strutture di vendita** nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. La disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l'igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.
- **È fatto obbligo** sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande **di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale** medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- **Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) **si attengono alle disposizioni di cui al DPCM del 24 ottobre, ovvero:**
 - ✓ **sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;**
 - ✓ resta invece consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;
 - ✓ il consumo al tavolo è consentito per un **massimo di quattro persone per tavolo**, salvo che siano tutti conviventi;
 - ✓ sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;
 - ✓ **dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.**

Inoltre:

- ✓ con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. **Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a**

domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto** o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

- ✓ restano **aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante** situate lungo le autostrade e le tangenziali, negli ospedali, negli aeroporti e all'interno dei mercati agroalimentari all'ingrosso, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

- **Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via;** tale misura non si applica ai distributori automatici di acqua e di latte e tutti i suoi derivati;

- **L'accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali** della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti **è vietata**, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all'entrata e l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio;

- **Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza**, con quote di attività laboratoriale in presenza, per l'intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla. Possono continuare ad essere svolte in presenza le sole attività laboratoriali, come individuate dai collegi dei docenti, e le attività didattiche individualizzate e personalizzate per gli studenti con bisogni educativi speciali, individuate in stretta collaborazione con le famiglie. Agli altri istituti secondari di secondo grado è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza;

- Alle Università, nel rispetto della specifica autonomia, è raccomandato di organizzare le proprie attività, al fine di promuovere il più possibile la didattica a distanza;

- **Resta sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo "slot machines", comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.**

Si confida nel senso di responsabilità di tutti.

San Colombano al Lambro, 28 ottobre 2020

IL SINDACO
Giovanni Cesari